

Condizioni generali di acquisto

Art. 1 Aspetti generali

1. Le presenti «Condizioni generali di acquisto» nonché il «Codice per i partner di affari» («Codice») di Axpo nella versione in vigore al momento della stipula del contratto costituiscono parte integrante del contratto.
2. La forma scritta è richiesta per la validità degli ordini. Ordini verbali e telefonici, accordi, integrazioni e modifiche richiedono la conferma scritta per assumere carattere vincolante.
3. Le Condizioni generali di acquisto e il Codice trovano applicazione in mancanza di accordi scritti divergenti presi nel caso specifico. Le Condizioni generali (condizioni per la fornitura, il montaggio ecc.) e un Codice per i partner di affari del fornitore trovano applicazione solo se vengono riconosciuti espressamente per iscritto dal committente.
4. In caso di contraddizione fra il contratto, le presenti Condizioni generali di acquisto e il Codice fa stato quanto sancito in primo luogo nel contratto e in secondo luogo nelle Condizioni generali di acquisto.
5. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordinazione al committente va inviata una conferma dell'ordine. Se non viene inviata una conferma d'ordine, si ritiene che l'ordinazione sia stata accettata alle condizioni specificate nella stessa. Alla conferma d'ordine vanno allegati i documenti tecnici necessari.
6. Non è ammesso il subappalto di mandati a terzi senza il consenso scritto del committente.

Art. 2 Fornitura

1. La fornitura deve essere realizzata a regola d'arte, impiegando i materiali più idonei. In particolare deve essere conforme alle prescrizioni amministrative vigenti in materia e alle norme tecniche applicabili.
2. Tutti i costi supplementari dovuti all'inosservanza di istruzioni o a forniture difettose sono a carico del fornitore.

Art. 3 Termini, forza maggiore

1. I termini di consegna fissati dal committente sono considerati vincolanti se non vengono contestati entro 10 giorni.
2. Il termine di consegna è rispettato se la fornitura viene consegnata ovvero la prestazione fornita al termine fissato.
3. In caso di mancato rispetto dei termini, il committente ha il diritto di rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempienza o di recedere dal contratto.
4. Qualora, nonostante tutti gli sforzi e le misure da lui ragionevolmente esigibili, una causa di forza maggiore impedisca al fornitore l'adempimento dei propri obblighi o renda significativamente più difficile adempiere al contratto, egli deve immediatamente notificare per iscritto e dimostrare al committente tale circostanza, indicando il motivo, la durata prevista dell'evento avverso e le misure che intende adottare al fine di procedere comunque all'adempimento del contratto.
In caso di comprovata forza maggiore, in considerazione delle circostanze concrete, le parti contrattuali devono negoziare un opportuno adeguamento dei

termini e delle scadenze, fermo restando che gli obblighi di prestazione non decadono e che possono essere prorogati al massimo della durata dell'evento avverso.

Se le trattative su un adeguamento dei termini e delle scadenze non conducono a un accordo, il committente ha il diritto di adeguare autonomamente i termini e le scadenze o, in esenzione da qualsiasi obbligo e senza indennizzo del fornitore, di recedere dal contratto.

Il fornitore non ha diritto ad alcun indennizzo per il ritardo nell'adempimento del contratto causato dall'evento.

Non è considerata caso di forza maggiore la circolanza dell'impossibilità di acquistare materie prime o materiali ai prezzi previsti o di eseguire i trasporti ai prezzi previsti. Tale rischio è sempre a carico del fornitore.

Art. 4 Spedizione

1. La spedizione avviene a rischio del fornitore. Il fornitore risponde di perdite e danni verificatisi durante il trasporto.
2. Vale la clausola di arrivo DAP degli INCOTERMS 2020.
3. A ogni invio va allegata una bolla di consegna. Una copia della quale va al committente. Ogni posizione della merce deve essere marcata con un'etichetta o con un altro contrassegno ben visibile.
4. Tutti i componenti vanno protetti a sufficienza contro i danni meccanici e la corrosione; le parti isolanti anche contro l'umidità.
5. Il passaggio di utili e rischi avviene dopo lo scarico della fornitura nel luogo di adempimento.

Art. 5 Collaudo, periodo di garanzia, garanzie, prescrizione

1. Il controllo della fornitura da parte del committente non è vincolato ad alcuna scadenza particolare, tuttavia il committente non può ritardarlo indebitamente. Se dal controllo della fornitura non risultano difetti rilevanti, il committente procede al collaudo.
2. La garanzia dura 2 anni dal giorno del collaudo ovvero dalla messa in servizio, al massimo comunque 3 anni dall'entrata della fornitura. Durante il periodo di garanzia il committente può far valere difetti di qualsiasi tipo.
3. Se si rendono necessarie riparazioni o forniture sostitutive, la garanzia per le parti riparate o i ricambi forniti inizia a decorrere nuovamente dal collaudo di tali componenti, ma in ogni caso non dura più di 3 anni dal primo collaudo delle parti riparate o dei ricambi forniti.
4. Durante il periodo di garanzia, il fornitore si impegna a riparare al più presto a proprie spese o a sostituire con componenti nuovi, se necessario basati su una diversa costruzione idonea, qualsiasi componente e attrezzatura della propria fornitura che presenti difetti di costruzione, materiale, esecuzione o montaggio o che in altro modo non soddisfi i requisiti contrattuali.
5. Eventuali benefici indiretti per il committente, derivanti dall'eliminazione dei difetti, non vengono presi in considerazione.

6. Materiali grezzi e semilavorati, che al momento della lavorazione si rivelano difettosi, vanno sostituiti gratuitamente, indipendentemente dal periodo trascorso fra la consegna della fornitura e la constatazione del difetto.
7. I diritti del committente legati alla garanzia per i difetti cadono in prescrizione due anni dopo la scadenza del periodo di garanzia. La scadenza è pari a cinque anni, nella misura in cui i difetti della fornitura, integrata in un impianto fisso conformemente alle disposizioni, abbiano causato la difettosità dell'impianto stesso.

Art. 6 Conseguenze legali del mancato rispetto delle garanzie, responsabilità per danni

1. Se la fornitura presenta difetti di tale gravità o in altro modo diverge tanto sostanzialmente dal contratto da essere inutilizzabile per il committente o da non potersi ragionevolmente pretendere da quest'ultimo il collaudo, il committente può respingere la fornitura, recedere dal contratto e chiedere un risarcimento del danno.
2. Se i difetti o le divergenze dal contratto sono meno gravi, il committente concede al fornitore un termine adeguato per apportare i miglioramenti necessari come lavori in garanzia. Se i difetti non vengono eliminati o se gli interventi non hanno esito positivo entro il termine fissato, il committente ha il diritto di eseguire per conto proprio i lavori in garanzia o di farli eseguire da un terzo a spese del fornitore. Se il committente rinuncia invece all'eliminazione dei difetti o se gli stessi hanno potuto essere eliminati solo parzialmente, il committente può applicare al prezzo un'adeguata riduzione per il deprezzamento della fornitura.
3. Il fornitore risponde di tutti i danni provocati al committente dalla fornitura, dal fornitore o dal personale ausiliario dello stesso, con esclusione dei danni conseguenti, quali interruzioni di corrente o della produzione, perdita di guadagno e altri danni indiretti. Tale responsabilità per i danni materiali e patrimoniali è limitata a un importo di CHF 10'000'000 per ogni singolo ordine. Per ordini di valore superiore a CHF 10'000'000, la limitazione della responsabilità deve essere concordata separatamente.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture vanno inviate immediatamente dopo la spedizione della merce. Per ogni ordinazione va emessa una fattura separata e dettagliata.
2. I pagamenti avvengono al netto a 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 8 Violazione di diritti di autore e brevetti

1. Il fornitore garantisce che la sua fornitura non viola alcun diritto di proprietà immateriale di terzi. Egli risponde nei confronti del committente di tutte le violazioni di diritti di proprietà immateriale di terzi derivanti dalla fornitura ed è tenuto a condurre a proprie spese per il committente eventuali processi, manlevandolo da qualsiasi danno.

Art. 9 Cessione e costituzione in pegno

1. I crediti spettanti al fornitore in base al presente contratto non si possono cedere né costituire in pegno senza previo consenso scritto del committente.

Art. 10 Riservatezza

1. Il fornitore è tenuto a trattare con riservatezza tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione alla fornitura (come ad esempio immagini, disegni ecc.) e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell'erogazione della fornitura.
2. L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e continua fino alla scadenza di cinque anni dal collaudo o dalla cessazione anticipata del rapporto contrattuale.

Art. 11 Protezione dei dati

1. Le parti contrattuali si impegnano a rispettare il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
2. I dati personali possono essere trattati solo per le finalità del contratto e solo nella misura necessaria per il relativo adempimento e la relativa esecuzione.
3. Il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure e le precauzioni tecniche e organizzative appropriate per tutelare i dati personali e proteggerli dal trattamento non autorizzato o illegale e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
4. Qualora, nel quadro del contratto, il fornitore tratti dati personali su incarico del committente, le parti contrattuali devono firmare un accordo separato sul trattamento dei dati.

Art. 12 Requisiti formali

1. Laddove nelle presenti condizioni o nel contratto sia previsto il requisito della forma scritta, esso, nella misura consentita dalla legge, è rispettato anche dalla firma elettronica (semplice o qualificata) (ad es. tramite DocuSign).

Art. 13 Diritto applicabile, foro competente, controversie

1. Il presente rapporto giuridico è retto dal diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale, in vigore per la Svizzera dal 01.03.1991) è espressamente e integralmente esclusa.
2. Le parti riconoscono Baden/AG, Svizzera, come foro competente.
3. Le controversie tra il committente e il fornitore sono giudicate dai tribunali ordinari.
4. Eventuali divergenze di opinione non autorizzano il fornitore a interrompere i lavori o a rifiutarsi di fornire una qualsiasi prestazione contrattuale, né il committente a rifiutare i pagamenti esigibili.

Art. 14 Luogo di adempimento

1. Luogo di adempimento per la fornitura è il luogo di destinazione.
2. Luogo di adempimento per i pagamenti è Baden.